

Citta' di Casorate Primo

Via A. Dall'Orto 15 – 27022 Casorate Primo (PV)
Tel. 02/90519511 Fax 02/905195239 - C.F. 00468580188
www.comune.casorateprimo.pv.it

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO- PERMANENTE E TEMPORANEA 2017

Per il pagamento del canone occupazione suolo pubblico, prima dell'occupazione, contattare l'attuale concessionario del servizio SAN MARCO SPA, via Veneto 17 – 20090 SEGRATE MI. Tel. 02/90112432 fax 02/90310255.

mail: casorateprimo@sanmarcospa

C/C postale n. 1017827278
IBAN: IT29 E076 0110 9000 0101 7827278

INTESTAZIONE: SAN MARCO SPA - COMUNE DI CASORATE PRIMO – COSAP

Domanda di occupazione (Art. 3 regolamento comunale)

Chiunque intenda occupare sul territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 12, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione. La domanda deve essere inoltrata:

- a. Al Settore Servizi per il Territorio per occupazioni di carattere stabile (es.: chioschi, edicole, distributori carburante, condutture ecc.)
- b. Al Settore Polizia Locale per le occupazioni a carattere temporaneo (es. ponteggi, fioriere, attività culturali, ricreative e commerciali, sportive ecc.) omissis...

Versamento del canone per le occupazioni temporanee (Art. 18)

Per le occupazioni temporanee, il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nel precedente art 17 comma 4-5 oppure con versamento in contanti con contestuale rilascio di quietanza. (Delibera C.C. n. 21 del 18.04.13)

-----denunce-----

Obblighi del concessionario (Art. 5)

1. Il concessionario è tenuto a presentare denuncia all'ufficio tributi entro 30 giorni dal rilascio della concessione e comunque entro il 31/12 dell'anno di rilascio della concessione. E' tenuto contestualmente al versamento del canone annuale. Dovrà inoltre comunicare ogni variazione o cessazione dell'occupazione al Servizio Finanziario-Tributi entro il 31/12 dell'anno di competenza; in mancanza, e' tenuto al pagamento dell'intero canone fino a presentazione di denuncia di variazione in diminuzione o cessazione;